



## Raccolta della giurisprudenza

**Causa C-230/15**

**Brite Strike Technologies Inc.**  
**contro**  
**Brite Strike Technologies SA**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag)

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 22, punto 4 — Competenza giurisdizionale per le controversie in materia di proprietà intellettuale — Articolo 71 — Convenzioni concluse dagli Stati membri in materie particolari — Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale — Competenza giurisdizionale per le controversie relative ai marchi, disegni e modelli del Benelux — Articolo 350 TFUE»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 luglio 2016

1. *Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Articolo 71 — Ambito di applicazione — Relazioni con le convenzioni relative a una materia particolare — Convenzioni concluse da taluni Stati membri — Inclusione — Obbligo di partecipazione di Stati terzi — Insussistenza*

*[Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 69 e 71, § 2, a)]*

2. *Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Relazioni con le convenzioni relative a una materia particolare — Stipulazione, da parte degli Stati membri, di nuove convenzioni o modifica di convenzioni già in vigore che introducono norme preminenti rispetto a quelle di tale regolamento — Inammissibilità*

*(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 71; Convenzione del 27 settembre 1968, art. 57)*

3. *Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Relazioni con le convenzioni relative a una materia particolare — Convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale — Inapplicabilità del regolamento — Presupposti — Unione regionale che precorre l'attuazione del mercato interno e carattere indispensabile della deroga per il buon funzionamento del regime Benelux — Rispetto dei principi di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia*

*(Art. 350 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 24, punto 4; regolamento del Consiglio n. 44/2001, considerando 11 e 12 e artt. 22, punto 4, e 71)*

1. Nonostante l'utilizzo dei termini «convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti», che suggeriscono che solo convenzioni concluse da tutti gli Stati membri rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 71 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal tenore letterale del paragrafo 2, lettera a), dello stesso risulta che le convenzioni considerate includono parimenti quelle che sono state concluse solo da taluni Stati membri. Peraltro, dal combinato disposto degli articoli 69 e 71 del regolamento n. 44/2001 risulta che quest'ultima disposizione non deve essere interpretata nel senso che essa si applica in relazione a convenzioni che vincolano più Stati membri solo a condizione che uno o più paesi terzi siano parti di siffatte convenzioni.

(v. punti 49, 50)

2. Se è vero che la relazione tra le norme di competenza giurisdizionale previste dal regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e quelle contenute in talune convenzioni concluse tra Stati membri era disciplinata dall'articolo 71 del regolamento n. 44/2001 a favore di tali convenzioni, tuttavia detta disposizione non dava agli Stati membri la possibilità di introdurre, attraverso la stipulazione di nuove convenzioni o la modifica di convenzioni già in vigore, norme preminenti rispetto a quelle di tale regolamento.

La limitazione dell'ambito di applicazione dell'articolo 71 del regolamento n. 44/2001, rispetto all'articolo 57 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che esso sostituisce, riflette, infatti, la giurisprudenza costante secondo la quale, man mano che vengano adottate norme comuni, gli Stati membri perdono il diritto di stipulare accordi internazionali che incidono su tali norme. Detta limitazione vale anche per quanto riguarda la conclusione, da parte degli Stati membri, di accordi tra essi stessi.

(v. punti 51-54)

3. L'articolo 71 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell'articolo 350 TFUE, non osta a che la norma di competenza giurisdizionale per le controversie relative ai marchi, disegni e modelli del Benelux, enunciata all'articolo 4.6 della convenzione del Benelux sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli) (CBPI), si applichi a tali controversie.

A tale riguardo, l'articolo 350 TFUE consente al Regno del Belgio, al Granducato di Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi di mantenere in vigore, in deroga alle norme dell'Unione, le norme vigenti nell'ambito della loro unione regionale, a condizione, da un lato, che detta unione regionale precorra l'attuazione del mercato interno e, dall'altro, che una siffatta deroga sia giustificata dal suo carattere indispensabile per il buon funzionamento del regime Benelux.

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, nell'ambito del Benelux, i marchi, disegni e modelli dei tre Stati membri interessati sono stati sostituiti da titoli ad effetto unitario. Tale regime, che esiste in parallelo a quello dei titoli ad effetto unitario dell'Unione, anche considerando l'armonizzazione parziale realizzata dalla direttiva 2008/95, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, e dalla direttiva 98/71, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, precorre la stessa. Infatti, i marchi, disegni e modelli del Benelux sono soggetti ad una disciplina totalmente uniforme, accompagnata da norme istituzionali e di procedura comuni. Tra queste ultime figura l'articolo 4.6 della CBPI.

Per quanto riguarda la seconda condizione, in considerazione del fatto che i marchi, disegni e modelli del Benelux rientrano in un regime avanzato nei tre Stati membri interessati, della struttura giurisdizionale istituita dal Benelux, fondata su un sistema decentralizzato accompagnato da un

meccanismo di rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia del Benelux, e del carattere multilingue di tale unione regionale, la norma codificata all'articolo 4.6 della CBPI, che è in particolare fondata sul domicilio del convenuto e garantisce così che le controversie relative a tali materie possano essere trattate da un giudice di uno di tali tre Stati membri, invece di essere concentrate, in forza dell'articolo 22, punto 4, del regolamento n. 44/2001 e successivamente dell'articolo 24, punto 4, del regolamento n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dinanzi ai giudici olandesi del luogo in cui i depositi e le registrazioni sono centralizzati e in cui il registro è tenuto, può essere qualificata indispensabile al buon funzionamento del regime dei marchi, disegni e modelli del Benelux.

Infine, una disposizione quale l'articolo 4.6 della CBPI, che si articola intorno alla competenza in linea di principio del foro del domicilio del convenuto, completato da fori alternativi che presentino un collegamento stretto con l'oggetto della controversia, è conforme ai principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione, quali i principi evocati nei considerando 11 e 12 del regolamento n. 44/2001, di certezza del diritto per i suoi destinatari e di buona amministrazione della giustizia.

(v. punti 57, 59, 60, 63-66 e dispositivo)